



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E  
ORGANIZZAZIONE  
CIRCOLARE

Al Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale  
Al Dipartimento per le attività culturali  
Al Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale  
A tutti gli Istituti centrali e periferici

*e p.c.*

Al Dipartimento per l'Amministrazione generale

*Oggetto:* **chiarimento in merito al superamento del limite di un terzo delle turnazioni festive.**

A seguito della sottoscrizione, in data 29 maggio u.s., dell'accordo tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali concernente il superamento del limite di un terzo delle turnazioni festive per l'anno 2025 – pubblicato con circolare DG RUO n. 73/2025 – e in vista della sottoscrizione definitiva del testo relativo al Fondo risorse decentrate A.F. 2025, nonché tenuto conto della circolare DG OR n. 207/2020 e delle più recenti indicazioni in materia, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito al trattamento economico e normativo del personale turnista nelle giornate festive infrasettimanali.

Come noto, l'art. 20, comma 4, del CCNL, comparto Funzioni Centrali 2022 - 2024 stabilisce che il numero massimo di turni festivi effettuabili da ciascun dipendente non può superare un terzo delle festività annuali. Tuttavia, per il personale di custodia del Ministero della Cultura – al fine di garantire l'apertura, la tutela e la valorizzazione dei luoghi della cultura – il suddetto limite è stato elevato, in virtù dell'accordo sindacale sopracitato, fino alla metà dei giorni festivi dell'anno.

In applicazione di quanto esposto, i singoli Istituti potranno attivare – ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. i) del CCNL – la contrattazione di sede territoriale, al fine di elevare il limite dei turni festivi fino alla metà delle festività annue, tenendo conto delle specifiche esigenze organizzative e dell'adesione volontaria del personale interessato.

Si rammenta che il datore di lavoro – da intendersi come il dirigente titolare dei poteri di gestione ovvero il funzionario responsabile di un Ufficio dotato di autonomia gestionale e di poteri decisionali e di spesa – è tenuto a predisporre, attraverso la piattaforma gestionale *Europanweb*, la programmazione dei turni di lavoro, comprensiva anche delle giornate festive infrasettimanali. Tale programmazione deve prevedere nel corso dell'anno il raggiungimento del limite minimo del 30% dei turni festivi, o del 50% nei casi in cui si applichi il regime derogatorio introdotto dall'accordo.

Ciò posto, si ricorda che, per il personale turnista, queste giornate festive infrasettimanali rientrano nell'ordinaria articolazione del turno, rappresentando a tutti gli effetti giornate lavorative. Tale impostazione, confermata anche dall'ARAN e dalla giurisprudenza, è coerente con l'organizzazione del lavoro per turni, finalizzata a garantire la continuità del servizio pubblico, anche nei giorni festivi.

Quindi, tenuto conto della programmazione effettuata, il lavoratore turnista che abbia prestato servizio in una giornata festiva infrasettimanale, ha diritto a specifiche maggiorazioni economiche, aggiuntive rispetto alle ordinarie indennità di turno, definite nell'ambito del Fondo Risorse Decentrate,



Via del Collegio Romano n. 27, 00186 Roma - Telefono 06.67.23.2216

PEC: [dg-or.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-or.servizio2@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-or.servizio2@cultura.gov.it](mailto:dg-or.servizio2@cultura.gov.it)



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE E  
ORGANIZZAZIONE  
CIRCOLARE

sottoscritto annualmente in sede contrattazione integrativa nazionale; in alternativa potrà optare - ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. af) - per un numero corrispondente di ore di riposo compensativo in sostituzione dell'indennità di turno spettante. Tale previsione è stata contrattata a livello nazionale, come previsto dal citato art. 7, nell'ambito del Fondo risorse decentrate A.F. 2025 - il cui testo è attualmente sottoposto a verifica da parte degli organi competenti, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 - e dovrà essere attuata solo a seguito della sottoscrizione definitiva del medesimo. Fino a tale momento, continua ad applicarsi la presente previsione, secondo la quale il lavoratore turnista ha diritto esclusivamente al compenso previsto dalla normativa contrattuale, senza che gli spettino ulteriori riposi compensativi, né in sostituzione né in aggiunta al compenso stesso. Si comunica che, a seguito della registrazione, sarà cura della Scrivente rendere noto l'accordo definitivo mediante apposita circolare.

Diversamente, se il lavoratore turnista non presta servizio in una giornata festiva infrasettimanale, sarà inserita per quella giornata, sulla piattaforma *Europaneb*, la causale "F" (*Festivo*) - nel limite massimo di 8 giornate annue calcolato in relazione all'anno di riferimento - sempreché tale festività non coincida con un Riposo Obbligatorio Settimanale (*RIP*) o con un Recupero Turno Lavorato (*RTL*). Infatti, i dipendenti sono tenuti a fruire regolarmente dei suddetti riposi obbligatori e recuperi maturati, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a tutela del necessario recupero psico-fisico. In particolare, il Recupero Turno Lavorato deve essere usufruito immediatamente dopo il turno lungo e non può essere né posticipato né accumulato.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, si precisa, a titolo esemplificativo, che è possibile inserire la causale "F" - fatte salve le eccezioni sopra riportate - per qualsiasi festività infrasettimanale dell'anno, anche a partire dalla prima, se la programmazione effettuata preveda che il dipendente presterà servizio nelle festività infrasettimanali successive, tale da consentire il raggiungimento del limite minimo previsto di un terzo, o della metà nel caso di adesione al superamento.

Si invitano tutti gli Istituti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni sopra indicate, per garantire la corretta e uniforme applicazione della normativa contrattuale in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(dott. Oreste Cirillo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott.ssa Marina Giuseppone)



Via del Collegio Romano n. 27, 00186 Roma - Telefono 06.67.23.2216

PEC: [dg-or.servizio2@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-or.servizio2@pec.cultura.gov.it)

PEO: [dg-or.servizio2@cultura.gov.it](mailto:dg-or.servizio2@cultura.gov.it)